

Guida pratica sulle principali fasi della procedura espropriativa per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

CAP.3: Richiesta di determinazione indennità provvisoria di esproprio.

• RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO (Art.10 L. 22 ottobre 1971 n.865 e art.3 L.R. 2 aprile 1981 n.11).

L'Ente espropriante deve chiedere alla Provincia la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio¹.

Il decreto di determinazione viene **comunicato** dalla Provincia alla Regione Veneto.

- ▶ Il decreto medesimo deve essere, a cura dell'Ente espropriante:
 - affisso, a cura dell'Ente espropriante, all'albo pretorio del Comune e della Provincia;
 - notificato alle ditte espropriande nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Se, decorsi **30 giorni** dalla notifica, l'espropriando manifesta la volontà di concordare la **CESSIONE VOLONTARIA** del bene, l'ente espropriante provvede alla stipula di apposito atto di compravendita e al pagamento dell'indennità stabilita (art.12 L. 865/71).

In alternativa l'espropriando può manifestare la volontà di **accettare l'indennità**²; in tal caso, l'ente espropriante chiede alla Provincia l'emissione dell'ordinanza di pagamento dell'indennità accettata, e procede con l'*iter* espropriativo.

Il decreto che dispone il pagamento dovrà essere, a cura dell'espropriante:

- **comunicato** ai proprietari, nonché ai terzi titolari di diritti reali o obbligatori (ad es. titolari del diritto di ipoteca) sul bene oggetto di esproprio;
- affisso all'albo comunale e provinciale.³

1 Cfr. fac-simile allegato n.2, dove è riportata inoltre la documentazione che deve integrare la richiesta medesima.

2 Cfr. fac-simile allegato n.3, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da produrre contestualmente all'accettazione dell'indennità.

3 Si evidenzia che la Corte costituzionale, con sent. 22 aprile 1991, n.173, ha disposto: "è illegittimo l'art. 12, 5° comma, l.22 ottobre 1971, n.865, così come modificato dalla l. n.10 del 1977, nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato, possa esperire, entro sessanta giorni dal provvedimento con il quale il presidente della giunta regionale dispone detto pagamento, opposizione ai sensi dell'art.19, l.865/71"(in "Foro it.", 1992, I, 1094, n. CASO R.).

Inoltre, gli artt.30 e 48 L.25 giugno 1865 n.2359 prevedono che

▶ Se l'espropriando non manifesta la volontà di concordare la cessione volontaria del bene, la procedura espropriativa prosegue con la fase successiva.

il decreto con cui si dispone il pagamento dell'indennità all'avente diritto diventa esecutivo *"decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti(comunicazione e pubblicazione), se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare della indennità sia per le garanzie"*.

In ogni caso, non è ammessa l'opposizione contro l'indennità provvisoria offerta ai sensi dell'art.11 L.865/71, in quanto essa non equivale al provvedimento espropriativo né implica la sua emissione (Cass. Civ., sez.I, 15 dicembre 1997 n.12644).